

Tel.090/9347206 – 090/9347203 – Fax 090/9347219 e-mail:ragioneriapacedelmela@virgilio.it

REG.GEN. N° 951 DEL 01-17-7017

DETERMINAZIONE N° 258 DEL 29/11/2017 AREA ECONOMICO – FINANZIARIA

OGGETTO: Diritti di Segreteria periodo da Luglio 2014 a Novembre 2016.

Premesso che:

- L'art.97, co.4, lettera c, del Testo Unico degli Enti Locali di cuial D.Lgs. 18/08/2000, n°267,come modificato dall'art.10, co.2-quater, della Legge 11 agosto 2014, n°114 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n°90, recante "Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari ", prevede che il Segretario Comunale "roga, su richiesta dell'ente, i contratti nei quali l'Ente è parte e autentica ";
- L'art.21 del Decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n°465, dispone, al quarto comma, che "....sugli atti di cui all'articolo 17, comma 68 lettera b) della legge del 15 maggio 1997, n°127 (ora art.97 del TUEL), rogati ed autenticati dal Segretario Comunale e provinciale, si applicano i diritti di segreteria nella misura prevista dalla tabella D della legge 8 giugno 1962, n°604 e successive modificazioni ed integrazioni ";
- L'art.10 del D.L. 24/06/2014, n°90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11/08/2014, n°114, ha riformulato i criteri di attribuzione al segretario Comunale e Provinciale dei diritti di rogito e del provento annuale dei diritti di segreteria, intervenendo, da una parte, con l'abrogazione espressa dell'art.41, co.4, della L. 11/07/1980, n°312, che riconosceva ai Segretari Comunale e Provinciali che rogavano atti indicati ai nn.1,2,3,4 e 5 della citata tabella D, allegata alla Legge n°604/1962 per conto dell'Ente presso cui prestavano servizio, una quota del provento spettante al Comune o alla Provincia in misura pari al 75%, fino ad un massimo di un terzo dello stipendio in godimento, dall'altra, il Legislatore, con il comma 2 dell'art.10,cit,ha attribuito integralmente al Comune o alla Provincia il provento annuale dei diritti di segreteria, modificando, in tal senso, l'art.30,



Tel.090/9347206 – 090/9347203 – Fax 090/9347219 e-mail:ragioneriapacedelmela@virgilio.it

co.2, della citata L.15/11/1973, n.734. Tuttavia, al principio generale della spettanza all'Ente dei sunnominati proventi, fa eccezione la disposizione del comma 2-bis del citato art.10, laddove è previsto che: "negli Enti Locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale, una quota del provento annuale spettante al Comune ai sensi dell'art.30, secondo comma, della legge 15 novembre 1973, n°734, come sostituito dal comma 2 del presente articolo, per gli atti di cui ai numeri 1,2,3,4 e 5 della tabella D allegata alla legge 8 giugno 1962, n°604, e successive modificazioni, è attribuita al Segretario Comunale rogante, in misura non superiore ad un quinto dello stipendio in godimento ";

• Il comma 2-ter del medesimo art.10 della L. 11/08/2014, n°114, introdotto in sede di conversione,con modificazioni, del decreto-legge 24/06/2014, n°90, stabilisce che le norme dell'art. 10 del D.L. n°90/2014 " non applicano per le quote già maturate alla data di entrata in vigore " del medesimo decreto legge, e cioè dal 25 giugno 2014;

Vista la deliberazione della Corte dei Conti, Sezione di Controllo per la Regione Siciliana, n°194 del 14/11/2014, a tenore della quale, i proventi in esame sono attribuiti integralmente al segretario Comunale, laddove gli importi riscossi dal Comune, nel corso dell'esercizio, non eccedano i limiti della quota del quinto della retribuzione in godimento del Segretario Comunale e Provinciale;

Vista, inoltre, la deliberazione della Corte dei conti, Sezione Autonomie, n°21 del 03/072015, a tenore della quale, alla luce della previsione " di cui all'art.10 comma 2 bis del D.L. 24 giugno 2014, n°90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n°114, i diritti di rogito competono ai soli Segretari di fascia C. In difetto di specifica regolamentazione nell'ambito del CCNL di categoria successivo alla novella normativa i predetti proventi sono attribuiti integralmente ai segretari comunali, laddove gli importi riscossi dal Comune, nel corso dell'esercizio, non eccedono i limiti della quota del quinto della retribuzione in godimento del Segretario. Le somme destinate al pagamento dell'emolumento in parola devono intendersi al lordo di tutti gli oneri accessori connessi all'erogazione, ivi compresi quelli a carico degli enti ".

Vista pure la recentissima sentenza dalla Corte Costituzionale n°75 del 07/04/2016, con la quale il Giudice delle Leggi ha interpretato la recente normativa sui diritti di rogito spettanti ai Segretari Comunali, nel senso che detti diritti spettano ai Segretari in servizio negli Enti privi di dirigenza. Ed invero, la Corte Costituzionale, con la



Tel.090/9347206 – 090/9347203 – Fax 090/9347219 e-mail:ragioneriapacedelmela@virgilio.it

sentenza succitata, nell'esprimersi sulla costituzionalità di una norma della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, relativa ai diritti di rogito, ha definito che il summenzionato D.L. n°90/2014, come convertito,con modificazioni, dalla L. n°114/2014, cit., riconosce i diritti di rogito ai Segretari negli Enti privi di dirigenza, chiarendo che "la norma statale si applicherebbe solo ai Segretari dei Comuni senza Dirigenti,.....attribuendo loro l'intero importo del diritto di rogito",

Viste le note assunte al protocollo dell'Ente del 11/09/2015, del 19/04/2016, del 25/05/2016, e da ultimo la nota del 19/09/2016, con le quali il Segretario Comunale chiede prima l'accantonamento delle somme in attesa di maggiore certezza sull'argomento, e successivamente il riconoscimento dei diritti sulla base delle motivazioni sopra espresse e dell'orientamento della giurisprudenza del lavoro formatosi sull'argomento;

Ritenuto che la norma, anche alla luce di quanto rilevato dalla Corte Costituzionale, appare chiara nella sua formulazione e rilevato che i comuni, da Nord a Sud, hanno generalmente già proceduto al riconoscimento dei diritti;

Atteso che, dal giorno 30/07/2014 al 16/11/2016 sono stati riscossi € 8.753,54, sui contratti rogati dal Segretario Comunale titolare della segreteria di questo Comune di Pace del Mela, Dott.ssa Carugno Anna Maria;

Ritenuto, in ottemperanza alla normativa sopra citata ed alla recente giurisprudenza costituzionale, di dover provvedere alla liquidazione dei diritti di segreteria, dando atto che questo Comune è privo di personale con qualifica dirigenziale e che le spettanze dovute al Segretario Comunale titolare risultano in misura non superiore ad un quinto dello stipendio in godimento;

Considerato, pertanto, che la quota dei diritti di rogito da liquidare al Segretario Comunale ammonta al 100% dell'introito;

Rilevato che le somme da liquidare sono state integrate nel bilancio 2017/2019 nei centri di costo appositamente destinati;

Visto che il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione 2017/2019 in data 30/09/2017 con deliberazione n°33 immediatamente esecutiva;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n°267 e s.m.i.;



Tel.090/9347206 – 090/9347203 – Fax 090/9347219 e-mail:ragioneriapacedelmela@virgilio.it

VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità; VISTO il vigente Statuto Comunale;

DETERMINA

- 1. di liquidare, in favore del Segretario Comunale Dott.ssa Anna Maria Carugno, la quota spettante dei diritti di segreteria riscossi dall'Ente nel periodo Luglio 2014 a Novembre 2016 di € 8.753,54 al lordo di tutti gli oneri accessori connessi all'erogazione, ivi compresi quelli a carico dell'ente, a valere sul programma 1.02 cod. 1.01.01.01.004 cap. 54 € 8.753,54 del bilancio corrente esigibilità 2017;
- 2. disporre la registrazione e la pubblicazione del presente atto nelle forme previste dalla normativa vigente, nonché dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

Pace del Mela li 29/11/17

Il/Responsabile dell'Area Econom/co-Finanziaria (Dott-Caravello Carnelo